

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Interrogatorio formale, mancata risposta, conseguenze**

*La mancata risposta all'interrogatorio formale non deve affatto essere presa in esame dal giudice, quando il materiale di cui dispone gli consenta di ricostruire in modo esauriente i fatti.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.3.2016, n. 5012**

*...omissis...*

Z

Col secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame d'un fatto decisivo.

Espone che la Corte avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali raccolte, le quali avrebbero di per sè consentito di affermare la responsabilità dei convenuti.

3. Ambedue i motivi di ricorso non possono essere accolti.

Il primo motivo è manifestamente infondato perchè la mancata risposta all'interrogatorio formale non deve affatto essere presa in esame dal giudice, quando il materiale di cui dispone gli consenta di ricostruire in modo esauriente i fatti: e nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto - con valutazione di merito non sindacabile in questa sede - che le conclusioni del consulente d'uscio, qualificate "convincenti ed approfondite", consentivano di escludere la compatibilità delle lesioni patite da N.S. con l'allegato investimento da parte del veicolo Mercedes di zzzz

3.1. Il secondo motivo è manifestamente inammissibile, perchè censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, (formalmente qualificata "Memoria ex art. 378 c.p.c.", il che ovviamente non ne mina la ricevibilità), con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### Motivi della decisione

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

Nella suddetta memoria, infatti, il ricorrente insiste sul fatto che la Corte d'appello avrebbe: "omesso (...) di valutare in maniera oggettiva e concludente le valutazioni del CTP"; "erroneamente valutato l'idoneità del complesso delle risultanze probatorie a fornire la prova del fatto".

E', dunque, lo stesso ricorrente ad invocare ore rotundo un errore, commesso dal giudice di merito, nella valutazione delle prove.

Un vizio di questo tipo non è denunciabile in sede di legittimità. La sentenza d'appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l'11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti".

Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente per un verso ha denunciato come "violazione di legge" un errore che tale non è (la inadeguata valutazione delle prove); per altro verso ha prospettato come motivo di ricorso per cassazione un tipo di errore (giustappunto, la valutazione delle prove) che non solo nel processo disciplinato dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, ma anche nel regime precedente, era escluso dal perimetro del giudizio di legittimità: ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi tenuto fermo per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione".  
Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude altresì la sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, comma 2, lett. a), prevede la prenotazione a debito del contributo unificato, mentre il successivo art. 134 esclude la ripetibilità delle spese prenotate a debito nei confronti della parte ammessa al beneficio, anche se soccombente. Il combinato disposto di tali previsioni, pertanto, impedendo la recuperabilità dell'importo prenotato a debito, rende inconcepibile l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato per l'ipotesi di rigetto dell'impugnazione (così già Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014, Rv. 632638).

p.q.m.

La Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.: rigetta il ricorso; dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.